



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

**RELAZIONE AL DECRETO DELEGATO
"DELLA FATTURA ELETTRONICA NELL' INTERSCAMBIO DI BENI E SERVIZI CON
L'ITALIA".**

Eccellentissimi Capitani Reggenti,
Onorevoli Consiglieri,

il presente Decreto Delegato è emanato in applicazione delle deleghe previste dall'articolo 38, comma 8, della Legge 24 dicembre 2018 n. 173 e dall' articolo 64, comma 1 , lettera b) della Legge 23 dicembre 2020 n. 223, le quali prevedono il mandato al Congresso di Stato di emanare, mediante appositi decreti delegati, disposizioni relative alla fattura, emessa o ricevuta in formato elettronico, in luogo di quella cartacea, nell'ambito dell'interscambio di beni, e anche per i servizi, con l'Italia.

Lo scambio di note sottoscritto lo scorso 26 maggio 2021 a Roma con il Ministero delle Finanze italiane e che ha apportato modifiche all'interscambio con l'Italia di cui alla Legge 23 dicembre 1993 n. 134, trova recepimento nel nostro ordinamento con apposito Decreto Delegato, in forza della delega di cui all'articolo 38, comma 8, della legge sopra citata n. 173/2018 ma richiede altresì l'emanazione del presente Decreto Delegato , al fine introdurre e disciplinare nel nostro ordinamento la fattura elettronica nei rapporti d'interscambio, sia di beni che di servizi, con la vicina Italia.

E' infatti con il sopra-citato nuovo accordo d'interscambio di beni con l'Italia che per la prima volta viene introdotta e disciplinata nel nostro ordinamento la fattura elettronica, introducendola negli scambi commerciali transfrontalieri con l'Italia tra operatori economici (B2B). Questo rappresenta un ulteriore passo nel percorso di informatizzazione e telematizzazione dei ricavi degli operatori economici, iniziato con la nuova riforma IGR di cui alla Legge 16 dicembre 2013 n. 166 e s. m., vista la certificazione telematica dei ricavi mediante la certificazione SmAC negli scambi di beni e servizi B2C. Il prossimo obiettivo e step operativo, per continuare e completare il percorso, sarà la previsione e disciplina della fatturazione elettronica negli scambi commerciali di beni e servizi interni tra operatori economici sammarinesi (B2B sammarinesi), sulla scia appunto di quella con l'Italia.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Palazzo Begni – Contrada Omerelli, 31 - 47890 San Marino
segreteria.finanze@gov.sm - www.finanze.sm

T +378 (0549) 882 661
F +378 (0549) 882 244



**SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO**

Quanto precede con l'obiettivo finale di giungere ad una pre - compilazione delle dichiarazioni fiscali, sia a livello di dichiarazione dei redditi IGR che dichiarazione ai fini del rimborso dell'imposta sulle importazioni di cui al Decreto 29 novembre 2004 n. 163 e s. m., presentate dagli operatori economici.

Come è noto l'Italia è stato un paese pilota e precursore, nell'ambito europeo, nell'introduzione nel proprio ordinamento dello strumento della fatturazione elettronica, strumento che ha dato risultati positivi in termini di gettito fiscale Iva ma anche di semplificazione operativa per gli utenti professionali e non, nel processo, inarrestabile, di informatizzazione dei sistemi economici e fiscali.

La necessità di emanare il presente decreto delegato deriva altresì dalla circostanza che il nuovo decreto delegato sull'interscambio con l'Italia ha un perimetro ed ambito applicativo delimitato, disciplinando appunto l'interscambio beni, ma non coprendo e ricomprendendo, con carattere di obbligatorietà, le fatturazioni relative alle operazioni d'interscambio di prestazioni di servizi tra i due Paesi, sempre con riferimento agli scambi B2B.

Trattandosi, altresì, di una normativa sostanzialmente e prettamente tecnica ed informatica, il presente decreto detta disposizioni fondamentali sul documento fattura elettronica: caratteristica, struttura informatica principale. Con riferimento alle regole e specifiche tecniche ed informatiche della stessa, il decreto rimanda ad apposita disciplina prevista con regolamento del Congresso di Stato. Quanto precede è stato necessario ed opportuno per dare la necessaria flessibilità alla normativa, in considerazione delle possibili correzioni ed evoluzioni delle specifiche tecniche che si possono presentare nel futuro, anche prossimo, stante anche l'interconnessione e dipendenza con le disposizioni tecniche italiane sulla fattura elettronica. Deve precisarsi infatti che, poiché si è creato un interscambio di fatture informatiche con un altro Stato, necessariamente le fatture informatiche emesse dagli operatori economici sammarinesi, e anche quelle ricevute, sono strutturate secondo le medesime regole tecniche della fattura elettronica italiana.

Negli articoli 1 sono fornite alcune specifiche di definizioni in ragione della tecnicità della materia, mentre nell'articolo 2 vi è l'ambito di applicazione oggettivo e soggettivo, il primo riferito appunto esclusivamente all'interscambio di beni e servizi con l'Italia e il secondo prevedendo i soggetti a cui si applica. Si evidenzia altresì che con riferimento alle cessioni di mezzi di trasporto nuovi (definiti dall'accordo d'interscambio sottoscritto) è prevista la



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

fatturazione elettronica per le cessioni a privati italiani poste in essere dagli operatori economici sammarinesi.

Nell'articolo 3 viene definito il documento della fattura elettronica ed è esplicitata la tipologia del medesimo, il formato in cui deve essere predisposta, emessa e trasmessa. Inoltre viene definito che l'Autorità a cui devono essere trasmesse le fatture informatiche è l'Ufficio tributario di San Marino, Autorità sammarinese che, ove previsto dallo specifico accordo sull'interscambio sottoscritto a Roma nel maggio scorso, riceve, trasmette e scambia con l'Autorità italiana le fatture relative alle operazioni di acquisto e cessioni di beni. Al comma 3 si specifica che la fattura elettronica deve essere conforme alle regole tecniche stabilite con apposito regolamento del Congresso di Stato. Quanto precede per le opportune e necessarie esigenze di flessibilità ed adeguamento tecnologico, sopra già accennate.

All'articolo 4 si precisa che la fattura elettronica nell'interscambio con l'Italia, nell'ambito del perimetro normativo di cui al nuovo accordo d'interscambio siglato con l'Italia lo scorso 26 maggio a Roma e che ha modificato le disposizioni di cui alla legge n. 134/1993, è disciplinata dal predetto accordo e, per quanto riguarda le regole tecniche e procedurali di emissione e trasmissione, da apposito regolamento del Congresso di Stato. Sono stati altresì indicati i termini di presentazione delle fatture d'acquisto e di cessione di cui trattasi. Si prevede il termine di 60 giorni data fattura per le fatture d'acquisto, confermando le disposizioni di cui alla Legge 27 marzo 1987 n. 49 e sue successive disposizioni applicative; è stato altresì previsto che con le medesime modalità e termini delle fatture d'acquisto innanzi citate, devono essere presentate dall'operatore economico sammarinese le eventuali fatture di prestazioni di servizi emesse dagli operatori economici italiani pervenute tramite il SdI, e messe a disposizione del destinatario sammarinese dall'HUB SM. Mentre per le fatture di cessione di beni da San Marino verso l'Italia si confermano i termini di emissione e presentazione delle fatture delle vigenti disposizioni in materia di rimborsi dell'imposta sulle importazioni di cui al Decreto n. 163/2004 e sue successive modifiche.

All'articolo 5 è stata introdotta e disciplinata la possibilità per l'operatore economico sammarinese, a far data dal 1 ottobre 2021 e fino al 30 giugno 2022 di emettere, su apposita opzione, le fatture in formato elettronico verso operatori economici italiani per le prestazioni di conto lavoro e operazioni similari e per le prestazioni di servizi di cui alla Legge n. 131/1991. Le predette fatture esulano infatti dal perimetro normativo del nuovo accordo

REPUBBLICA DI SAN MARINO



**SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO**

d'interscambio. Anche le fatture relative alle predette prestazioni possono essere emesse dal 1 ottobre 2021 in formato elettronico e ai fini di osservanza delle disposizioni fiscali e di presentazione e vidimazione interne sammarinesi essere trasmesse e presentate telematicamente all'Ufficio tributario, tramite l'HUB SM. In tali casi però la fattura non verrà inoltrata e tramessa al SdI italiano (e quindi non viene recapitata tramite tale canale al cliente italiano); quanto precede in ragione della circostanza che le predette operazioni esulano dal perimetro del nuovo accordo d'interscambio sottoscritto con l'Italia.

La previsione normativa di cui all'articolo 5 del Decreto Delegato relativamente all'emissione della fattura in formato elettronico per le prestazioni di servizi verso operatori economici italiani, prevede una decorrenza e periodo transitorio esattamente identico a quello previsto nel nuovo accordo d'interscambio sui beni con l'Italia, anche in ragione di una univoca operatività e gestione, sia lato operatore economico che Amministrazione Fiscale. Dal 1 ottobre 2021 e fino al 30 giugno 2022 l'operatore economico sammarinese può optare per l'emissione della fattura in formato elettronico per le predette prestazioni e, qualora l'operatore economico sammarinese opti, sempre nel predetto periodo, per l'emissione della fatturazione elettronica per le cessioni di beni verso l'Italia, deve utilizzare la stessa metodologia di emissione elettronica anche per le fatture di prestazioni di servizi di cui all'articolo 5. Dal 1 luglio 2022, l'emissione della fattura in formato elettronico è obbligatoria per le prestazioni di servizi di cui sopra, ad esclusione per quegli operatori economici che hanno dichiarato nell'anno solare precedente ricavi per un importo inferiore a euro 100.000,00.

All'articolo 6 del decreto si specifica che alle note di variazione emesse o ricevute si applicano le medesime disposizioni in materia di interscambio di beni con l'Italia e le regole tecniche e procedure previste dal regolamento sulla fattura elettronica di cui all'articolo 3 comma 2.

All'articolo 7 si prevede che le comunicazioni riferite alle fatture elettroniche attive e passive di cui al nuovo accordo d'interscambio con l'Italia e alle fatture di prestazioni di servizi di cui al presente decreto delegato sono trasmesse per via telematica al domicilio digitale, obbligatoriamente eletto dagli operatori ai sensi della legge 31 ottobre 2018 n. 137 e successive modifiche.

L'articolo 8 invece, rimanda ad apposita regolamentazione del Congresso di Stato per quanto concerne l'archiviazione e conservazione delle fatture emesse e ricevute in formato



**SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO**

elettronico, stabilendo inoltre al comma 1 che la Pubblica Amministrazione non ha il ruolo e funzione di conservatore per conto terzi, mentre ai commi 2 e 4 si prevede rispettivamente entro quando devono essere archiviate e i relativi termini di conservazione.

All'articolo 9 si prevede che l'Ufficio tributario può predisporre apposite circolari contenenti specifiche indicazioni e modalità procedurali e istruzioni applicative del presente decreto.

L'articolo 10 stabilisce infine l'entrata in vigore delle disposizioni del decreto, data necessariamente coincidente con la data di entrata in vigore delle nuove disposizioni sull'interscambio di beni sottoscritto con l'Italia lo scorso 26 maggio 2021 a Roma, di cui all'apposito Decreto Delegato.

San Marino, 2 agosto 2021

IL SEGRETARIO DI STATO

(Marco Gatti)

